

Delibera n. 134/2026

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 234/2025 nei confronti di FS Park S.p.A. per l'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7, dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018. Approvazione della proposta d'impegni e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 23 luglio 2026

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede a *"garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *"ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi [...] di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;
- il comma 3, lettera m), ai sensi del quale l'Autorità *"nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata"*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);

- VISTO** il regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con la quale è stato approvato l'“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi” e, in particolare:
- la misura 1 (Ambito di applicazione) che dispone, tra l'altro, che:
 - “1. Le misure regolatorie di cui al presente atto si applicano alle autostazioni di seguito individuate:
 - a) autostazioni in cui vi è connessione tra servizi automobilistici di trasporto a media-lunga percorrenza, o servizi autorizzati che interessano due regioni, e una o più modalità, ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura, ubicate anche in corrispondenza di stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti”;
 - la misura 2 (Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA)) che dispone, tra l'altro, che:
 - “1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di cui alle Misure 3, 4 e 5 del presente atto, definisce e adotta il “Prospetto Informativo dell'Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell'autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR. [...]
 - 3. Il gestore è tenuto a garantire e a verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni di accesso e funzionalità dell'autostazione, secondo quanto definito nel PIA e per gli effetti di quanto previsto nella Misura 8”;
 - la misura 5 (Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni), che dispone, tra l'altro, che:
 - “1. Al fine di garantire adeguate condizioni di accessibilità fisica dell'autostazione, anche a beneficio delle PMR, gli spazi del fabbricato viaggiatori e le aree di circolazione dei passeggeri sono predisposte tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) adozione di adeguate condizioni di sicurezza, anche mediante la separazione dei flussi veicolari e pedonali in arrivo/partenza e la riduzione delle relative interferenze, mediante, ad esempio, l'adozione di adeguati sistemi di segnalazione e/o protezioni verticali/orizzontali;
 - b) individuazione di percorsi ottimali, tali da consentire, anche mediante apposita segnaletica, a tutti gli utenti e in particolare alle PMR di accedere in piena autonomia all'autostazione e ai relativi servizi (tra cui biglietterie, punti di

orientamento, desk informativi) senza la necessità di richiedere assistenza specifica; la piena accessibilità all'autostazione a beneficio delle PMR può essere garantita anche mediante l'adozione di un programma di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente presenti, da definire e concordare in base alle rispettive competenze dei diversi soggetti interessati";

- la misura 7 (Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni), ai sensi della quale:

"1. Fatti salvi gli obblighi di informazione in capo al vettore e al gestore di cui all'art. 25 del regolamento (UE) n. 181/2011, il gestore:

a) rende disponibili ai vettori spazi adeguati all'interno dell'autostazione, che consentano di fornire le seguenti informazioni minime:

i. Condizioni Generali di Trasporto dei vettori operanti sull'autostazione;

ii. indicazione, per ogni vettore operante in autostazione, dei canali e delle modalità di contatto per i reclami;

iii. titoli di viaggio necessari per usufruire dei servizi di trasporto afferenti all'autostazione, con riferimento in particolare ai biglietti integrati e ai titoli di viaggio dei servizi di TPL e MLP, provvedendo a garantire adeguata visibilità anche nel caso in cui tali servizi siano esterni all'autostazione, purché ubicati nelle immediate vicinanze, in modo da favorire le scelte di intermodalità dell'utenza;

b) rende disponibili, all'interno dell'autostazione, con le modalità di cui al successivo punto 4, le seguenti informazioni:

i. orari statici (programmati) e ove possibile dinamici (effettivi) dei servizi interessati, fermo restando quanto disposto al punto 3, con riferimento in particolare ai servizi di TPL e MLP, nonché condizioni di integrazione modale offerte dall'autostazione;

ii. eventuale connessione con parcheggi di interscambio e possibilità di usufruire di bigliettazione integrata per l'uso di servizi di trasporto differenti, afferenti all'autostazione;

iii. mappe dei percorsi e dei servizi di assistenza interni ed esterni all'autostazione, riportanti:

a. i percorsi pedonali, con particolare riferimento a quelli attrezzati per le PMR;

b. l'ubicazione delle biglietterie e dei punti di informazione/accoglienza, con particolare riferimento a quelli dedicati alle PMR;

c. la collocazione delle fermate e delle banchine di movimentazione, e i relativi servizi ivi afferenti, con particolare riferimento a TPL e MLP e alle eventuali soluzioni di intermodalità proposte dall'autostazione;

iv. segnaletica orizzontale e verticale di orientamento dei passeggeri, con indicazione delle aree interne all'autostazione, e relativi servizi offerti, e delle modalità di accesso ai servizi di trasporto ubicati nelle immediate vicinanze dell'autostazione (e.g. stazione metropolitana, fermata/capolinea autobus TPL urbano, stazione ferroviaria);

v. eventuali ulteriori tipologie di informazioni, individuate dal gestore, quali a titolo indicativo e non esaustivo: servizi turistici e alberghieri (anche attraverso l'allestimento di un punto accoglienza dedicato), presidio dell'impianto e primo soccorso, informazioni di supporto al personale dei vettori (e.g. servizi di ristoro, sale riposo, servizi igienici dedicati).

2. Il gestore consente in ogni caso al vettore di erogare direttamente informazioni al pubblico, in particolare a beneficio delle PMR e degli utenti dei servizi MLP, attraverso proprio personale presente in autostazione, opportunamente distinto dai conducenti dei veicoli anche mediante adeguati strumenti di riconoscibilità delle relative funzioni (e.g. pettorina, specifica divisa aziendale). Il gestore specifica all'interno del PIA la disciplina della presenza del predetto personale all'interno dell'autostazione, garantendo piena e paritaria libertà di iniziativa a beneficio di tutti vettori, senza porre condizioni discriminatorie o barriere all'ingresso, quali ad esempio fees o vincoli riguardanti l'immagine esterna del personale dei singoli vettori.

3. [...] il gestore implementa un apposito sistema di gestione informatizzata dei flussi informativi provenienti dai vettori interessati [...]"

- la misura 8 (Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni), ai sensi della quale:

"1. Al fine di verificare il rispetto dei principi di equità e non discriminazione nell'accesso nei confronti dei vettori e/o dei passeggeri, l'Autorità vigila sul rispetto criteri di cui alle Misure precedenti in relazione alle condizioni definite dal gestore, secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del d.l. 201/2011 e nel rispetto del vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità.

2. L'Autorità ordina la cessazione delle condotte in contrasto con la regolazione adottata, con particolare riferimento alle condizioni specificate nel PIA, dispone le misure opportune di ripristino e adotta le ulteriori azioni previste dall'art. 37, comma 3, del d.l. 201/2011.

3. L'Autorità avvia le attività di vigilanza di cui al precedente punto 1 anche a seguito di specifica segnalazione da parte di uno o più vettori o di uno o più passeggeri, pervenuta in forma scritta e relativa a una presunta violazione delle condizioni di utilizzo dell'autostazione disciplinate dal PIA e/o all'insorgere di situazioni inique o discriminatorie di accesso all'infrastruttura e/o delle condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni e, in generale, delle Misure rivolte a beneficio dei passeggeri";

VISTA

la delibera n. 81/2025, del 15 maggio 2025, recante "Autorizzazione all'ispezione presso il Terminal Bus Napoli Corso Lucci, gestito da F.S. Park S.p.A.";

VISTA

la delibera n. 234/2025, del 19 dicembre 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 101488/2025, con la quale, sulla base di quanto emerso nel corso

dell'accertamento ispettivo effettuato in data 29 e 30 ottobre 2025 (cfr. il processo verbale di accertamento ispettivo del 29 ottobre 2025, prot. ART n. 89367/2025, del 3 novembre 2025, il processo verbale di accertamento ispettivo del 30 ottobre 2025, prot. ART n. 89376/2025, del 3 novembre 2025, la documentazione acquisita in copia, allegata ai citati verbali di accertamento ispettivo del 29 e 30 ottobre 2025, indicata nei rispettivi "Allegato A" ("*Lista dei documenti acquisiti in copia*") nonché i rilievi fotografici ivi indicati e acquisiti al protocollo dell'Autorità con n. 89652/2025, del 4 novembre 2025), è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di FS Park S.p.A. (di seguito anche: "FS Park" o "Società"), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7, dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018 relativamente agli specifici aspetti puntualmente descritti nella delibera;

VISTA la nota del 6 marzo 2026, acquisita in pari data agli atti con prot. ART n. 14684/2026, con cui FS Park ha formulato una proposta di impegni, al fine di ottenere la chiusura del procedimento senza l'accertamento dell'infrazione, ed ha chiesto audizione "per l'esame delle proposte presentate" [sottolineatura presente nell'originale];

VISTO il verbale dell'audizione di FS Park, tenutasi in data 24 marzo 2026, acquisito agli atti con prot. ART n. 18480/2026, del 25 marzo 2026, nel corso della quale la Società, in risposta ai quesiti degli Uffici, ha rappresentato, tra l'altro, che "*il servizio [di vigilanza oggetto della convenzione] riguarda tutte le aree di pertinenza di FS PARK [...] la Società riformulerà la relativa proposta chiarendo la funzione pertinenziale degli spazi oggetto del servizio di vigilanza con la specificazione della stima dei costi rapportati alla superficie esclusivamente dedicata al Terminal*"; nel corso della medesima audizione la Società si è riservata di trasmettere una proposta di impegni "*integrata con le informazioni, i chiarimenti e la planimetria richiesta*";

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026, con cui FS Park ha presentato la proposta di impegni chiarita, con i relativi allegati, unitamente ad una versione con *omissis* della stessa, in considerazione dei "*dati ritenuti riservati*" (cfr. il citato verbale audizione prot. ART n. 18480/2026);

VISTO il prospetto informativo dell'autostazione pubblicato sul sito *web* della Società ed acquisito al prot. ART n. 27355/2026, del 15 aprile 2026;

VISTA la delibera n. 63/2026, del 13 maggio 2026, notificata alla Società, in pari data, con nota prot. ART n. 33745/2026, con la quale la suddetta proposta di impegni, acquisita agli atti con prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026, è stata dichiarata ammissibile, ritenendosi che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la stessa "*appaia potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure 2, 5 e 7 dell'Allegato "A", alla delibera n. 56/2018, delle quali si è contestata l'inosservanza - attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 17 del*

*Regolamento sanzionatorio - poiché la Società, con l'attuazione di quanto previsto nella medesima proposta di impegni, oltre a porre fine alla violazione contestata, ha previsto, tra l'altro, a favore dei passeggeri l'“**Impegno n. 4 Proposte migliorative della funzionalità dell'area** [...]”; con il predetto impegno “[n]ell’ottica di fornire un **quid pluris** rispetto alle indicazioni obbligatorie [di cui alla delibera n. 56/2018], FS Park, al fine di creare un hub multimodale per una mobilità più sostenibile e condivisa, si impegna a porre in essere un complessivo up-grade e miglioramento dell’intera area e del sistema informativo [enfasi e sottolineature presenti nell’originale]; - In particolare: i) Allargamento degli interventi di risistemazione flussi e segnaletica all’intera area (terminal, parcheggio, aree di collegamento con la stazione ferroviaria; - ii) Istituzione di un sistema Informativo per gli utenti e i vettori che consenta di rendere indicazioni sempre più aggiornate e complete sui servizi di autostazione. In particolare, FS Park intende sviluppare un sistema tecnologico in grado di ricevere in tempo reale il dato aggiornato di ciascuna corsa effettuata dai Vettori di trasporto convenzionati, mediante scambio automatizzato delle informazioni su apposita piattaforma web i cui protocolli di comunicazione saranno approfonditi con ciascuna società vettore di trasporto ed i loro referenti I.T.; resta, tuttavia, inteso che gli oneri relativi alla trasmissione delle predette informazioni e la correttezza delle medesime, restano esclusivamente in capo ai vettori; - iii) [...] convenzione con [...] per garantire un adeguato controllo dell’area di Napoli Centrale che ricade nel perimetro di responsabilità di FS Park, compreso il Terminal bus; in particolare nell’area sono previste GPG (guardie particolari giurate) organizzate in turni in modo tale che sul sito siano sempre presenti h24 n. 2 addetti muniti di auto di servizio, che garantiscono maggiore sicurezza; - iv) Traduzione del PIA, oltre all’inglese, anche in francese, spagnolo e tedesco”; con la citata delibera n. 63/2026 è stata disposta la pubblicazione della suddetta proposta di impegni, nella versione con *omissis* e con i relativi allegati, sul sito web istituzionale dell’Autorità, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento sanzionatorio;*

PRESO ATTO

che, nel corso della consultazione sulla proposta di impegni avviata con la pubblicazione della summenzionata delibera n. 63/2026, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;

VISTA

la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

RITENUTO

di confermare l’effettiva idoneità degli impegni sopra indicati, presentati da FS Park con la nota acquisita al prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026, a perseguire efficacemente gli interessi tutelati dalle misure di cui si è contestata l’inosservanza, poiché la Società, oltre a porre fine alla violazione contestata, ha altresì previsto a favore dei passeggeri:

- l’“[a]llargamento degli interventi di risistemazione flussi e segnaletica all’intera area (terminal, parcheggio, aree di collegamento con la stazione ferroviaria”;

- l'“[i]stituzione di un sistema Informativo per gli utenti e i vettori che consenta di rendere indicazioni sempre più aggiornate e complete sui servizi di autostazione. In particolare, FS Park intende sviluppare un sistema tecnologico in grado di ricevere in tempo reale il dato aggiornato di ciascuna corsa effettuata dai Vettori di trasporto convenzionati, mediante scambio automatizzato delle informazioni su apposita piattaforma web i cui protocolli di comunicazione saranno approfonditi con ciascuna società vettore di trasporto ed i loro referenti I.T.; resta, tuttavia, inteso che gli oneri relativi alla trasmissione delle predette informazioni e la correttezza delle medesime, restano esclusivamente in capo ai vettori”;
- la “convenzione con [...] per garantire un adeguato controllo dell'area di Napoli Centrale che ricade nel perimetro di responsabilità di FS Park, compreso il Terminal bus; in particolare nell'area sono previste GPG (guardie particolari giurate) organizzate in turni in modo tale che sul sito siano sempre presenti h24 n. 2 addetti muniti di auto di servizio, che garantiscono maggiore sicurezza”;
- la “[t]raduzione del PIA, oltre all'inglese, anche in francese, spagnolo e tedesco”;

RITENUTO

conseguentemente, di approvare, rendendoli obbligatori per FS Park, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni proposti con la citata nota acquisita al prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026, dovendosi per l'effetto ritenere conclusa la trattazione delle contestazioni avanzate nei confronti della Società in relazione all'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7 dell'Allegato “A” alla delibera n. 56/2018, di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 234/2025;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, in relazione all'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7, dell'Allegato “A” alla delibera n. 56/2018, contestata con la delibera n. 234/2025, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da FS Park S.p.A., ed i relativi allegati, con la nota acquisita al prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026, che è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità della proposta di impegni di cui alla nota prot. ART n. 23864/2026, nella versione con *omissis*, completa dei relativi allegati, resa obbligatoria ai sensi del punto 1;
3. è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 234/2025, del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7, dell'Allegato “A” alla delibera n. 56/2018;

4. sull'attuazione degli impegni resi obbligatori ai sensi del punto 1, FS Park S.p.A. trasmette all'Autorità:
- una dettagliata relazione entro il 1° settembre 2026, corredata da idonea documentazione a supporto, avente ad oggetto l'attuazione degli impegni da realizzarsi *"a partire dalla data di presentazione della proposta di impegni"*, entro *"1 mese dalla data di presentazione degli impegni"* ed entro *"3 mesi dalla data di presentazione degli impegni"* (cfr. proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026);
 - una dettagliata relazione entro il 31 gennaio 2027, corredata da idonea documentazione a supporto, avente ad oggetto l'attuazione degli impegni da realizzarsi entro *"9 mesi dalla data di presentazione degli impegni"* (cfr. proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026);
 - una dettagliata relazione entro il 30 aprile 2027, corredata da idonea documentazione a supporto, avente ad oggetto l'attuazione degli impegni da realizzarsi entro *"12 mesi dalla data di presentazione degli impegni"* (cfr. proposta di impegni acquisita con prot. ART n. 23864/2026, del 9 aprile 2026);
5. ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità qualora FS Park S.p.A. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a FS Park S.p.A., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 23 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)